

Istruzioni Operative n. 35

- A Tutti i produttori agricoli
- A Tutti i Caa
Loro sede
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Coordinamento AGEA
SEDE**
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Salandra, 13
00187 ROMA

Oggetto: Domanda unica 2016 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013.

1. Premessa

L'art. 1 del Reg. (UE) n. 1617/2016 dell'8 settembre 2016, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2016, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 relativamente alle domande presentate nella campagna 2016.

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1617/2016, l'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Sono resi disponibili nell'ambito delle funzionalità SIAN riservate agli Organismi pagatori gli esiti dei controlli SIGC.

Le presenti istruzioni operative recepiscono le disposizioni impartite dal Coordinamento con la Circolare prot. n. ACIU.2016.36059 del 12 ottobre 2016.

2. Pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti che verranno erogati dall'Organismo pagatore Agea è fissato nella misura del 70%. I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo I;
- il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo V e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo V;
- qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo II e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, Capo III.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato facoltativo di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo IV.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali, a seguito dei controlli istruttori attuati dall'Organismo pagatore Agea, sono state rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Per quanto concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, si deve tenere conto dei titoli in portafoglio,

compresi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione. Inoltre, a parità di valore, si considerano utilizzati in via prioritaria i titoli detenuti a titolo di affitto.

Ai fini della determinazione del premio a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, il Coordinamento, con la citata circolare Agea, ha disposto l'applicazione del coefficiente di *0,5012* fissato dal paragrafo 1 della circolare AGEA prot. n. 2506 del 16 maggio 2016.

Con riferimento al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, per tenere conto delle modifiche del massimale nazionale fissato nell'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 (convergenza esterna), il Coordinamento ha comunicato agli Organismi pagatori la necessità di procedere, a partire dal 2016, all'adattamento proporzionale dell'importo fissato nella campagna 2015. Il coefficiente di riduzione per la campagna 2016, dell'importo fissato nella campagna 2015, è pari a *0,9869*.

3. Controlli sui regimi di premio/sostegno interessati dal pagamento anticipato

Come precisato dalla citata circolare di Coordinamento, l'erogazione dell'anticipo viene effettuata solo se i controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Reg. (UE) n. 1306/2013 sono stati ultimati. Per le domande presentate in forma grafica, a norma dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014, ai fini dell'erogazione dell'anticipo, i relativi controlli, per ragioni di omogeneità e uniformità con le domande presentate in forma alfanumerica, sono eseguiti sulla base della parcella di riferimento.

Vengono effettuati tutti i controlli amministrativi previsti dalle istruzioni operative già emanate per l'annualità 2015, relativamente ai predetti regimi di premio.

Si fa riferimento in particolare alle istruzioni operative n. 45 U.M.U.2015.1754 del 4 novembre 2015- Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Campagna 2015 - Criteri di controllo degli aiuti e ss.mm.ii.-

Con riguardo alle applicazioni delle sanzioni derivanti dalle riduzioni rilevate, l'anticipo viene calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19-bis, del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Per il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente si applicano le sanzioni di cui al Capo IV, Sezione III, del Reg. (UE) n. 640/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nell'allegato I sono riportati esempi riguardo i criteri di applicazione delle nuove modalità sanzionatorie con riferimento ai regimi pagamento di base e giovani agricoltori.

4. Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 5 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

In fase di erogazione dell'anticipo, l'Organismo pagatore Agea procede al pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopraccitato DM.

Si precisa inoltre che in ogni caso l'anticipo erogato non eccede il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra, l'Organismo pagatore Agea considera la detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

5. Modalità di calcolo dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo viene utilizzato dall'Organismo pagatore Agea per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità richiamate dall'art. 3, del Reg. (UE) n. 1617/2016 per quanto concerne il fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari siano evitati e che le eventuali somme indebitamente erogate siano recuperate rapidamente ed efficacemente, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie, l'Organismo pagatore Agea, in sede di pagamento degli anticipi, può sottoporre la corresponsione degli anticipi a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi. In questo caso, l'Organismo pagatore Agea provvede ad informare i beneficiari.

L'Organismo pagatore Agea procede alla corresponsione degli anticipi senza applicare le riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO MONOCRATICO DELL'O.P.

ALLEGATO I

pagamento di base, regime per i giovani agricoltori

esempio 1

effetto del mancato riscontro

superficie dichiarata	A		10,5
superficie determinata	B		9,8
superficie non riscontrata	C = A - B		0,7
scostamento %	D = C/B *100		7,14
sanzione	E = D fino al 3% o 2 ha	<i>nessuna riduzione</i>	
	F= D oltre il 3% o 2 ha	<i>1,5 volte la differenza constatata</i>	1,05
sanzione ridotta (sospesa per l'anno in corso, da comminare nell'anno successivo in caso di ripetizione)	G= D > 3% o 2 ha e fino al 10%	<i>0,5 volte F</i>	0,525
Superficie al netto delle sanzioni	H = B - G		9,275
Superficie ammessa al pagamento	pari a 0, se H < 0		9,275

esempio 2

effetto del mancato riscontro

superficie dichiarata	A		10
superficie determinata	B		5
superficie non riscontrata	C = A - B		5
scostamento %	D = C/B *100		100
sanzione	E = D fino al 3% o 2 ha	<i>nessuna riduzione</i>	
	F= D oltre il 3% o 2 ha	<i>1,5 volte la differenza constatata</i>	7,5
sanzione ridotta (sospesa per l'anno in corso, da comminare nell'anno successivo in caso di ripetizione)	G= D > 3% o 2 ha e fino al 10%	<i>0,5 volte F</i>	0
Superficie al netto delle sanzioni	H = B - G		-2,5
Superficie ammessa al pagamento	pari a 0, se H < 0		0

esempio 3

effetto del mancato riscontro

superficie dichiarata	A		10
superficie determinata	B		8
superficie non riscontrata	$C = A - B$		2
scostamento %	$D = C/B * 100$		25
sanzione	E = D fino al 3% o 2 ha	<i>nessuna riduzione</i>	
	F= D oltre il 3% o 2 ha	<i>1,5 volte la differenza constatata</i>	3
sanzione ridotta (sospesa per l'anno in corso, da comminare nell'anno successivo in caso di ripetizione)	G= D > 3% o 2 ha e fino al 10%	<i>0,5 volte F</i>	0
Superficie al netto delle sanzioni	$H = B - G$		5
Superficie ammessa al pagamento	pari a 0, se $H < 0$		5